

CFI è un "investitore istituzionale" che opera dal 1986 come strumento di attuazione della Legge Marcora



- Società costituita per il "**perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico**" ai sensi dell'art. 17, co. 2 della **Legge 49/1985** e s.m.i., **partecipata e vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico**, che detiene il **98,6%** del capitale ed è presente negli organi amministrativi e di controllo.
- Oltre al **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha come **Soci 370 Cooperative, Invitalia** e i **Fondi Mutualistici** di Agci, Confcooperative e Legacoop.
- Collabora con **Cooperfidi Italia, Banca Etica, Sefea Impact** e, in ambito Europeo, con **Soficatra**, finanziaria per l'economia sociale.
- Il 16 ottobre 2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di **Soficoop** in **CFI** (*Decreto DGIAI 11.12.2019 – Decreto MiSE 20.12.2019*)
- Ha un Capitale Sociale di **98 €/mln**, un Patrimonio Netto di **107 €/mln**, ha effettuato impieghi per oltre **282 €/mln** e finanziato **536 imprese**. (*dati al 31.12.2020*)

CFI partecipa al rischio d'impresa delle cooperative, ne sostiene investimenti e progetti

Missione

- **Sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di produzione e lavoro e sociali**, con priorità a quelle costituite da lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, che decidono di avviare una nuova attività;
- **Promuovere, incrementare e salvaguardare l'occupazione;**
- **Rafforzare la capacità di crescere e competere** delle imprese.

Obiettivi

Promuovere e sostenere:

- **i workers buy out**, le cooperative tra lavoratori che si formano per rilevare le aziende in crisi presso cui lavoravano;
- **la costituzione di cooperative tra lavoratori di aziende sequestrate o confiscate** alla criminalità organizzata per il rilancio della loro attività;
- **la successione d'impresa**, favorendo la possibilità, per i dipendenti, di acquisire l'azienda nel caso in cui il proprietario decida di cessare l'attività;
- **la cooperazione sociale** di tipo A e di tipo B.

CFI, inoltre, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge "attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi" (Art. 1, co. 259, L. 178/2020).

Legge Marcora: L. 27.02.1985 n. 49 e s.m.i.

Destinatari

Società cooperative PMI di produzione lavoro e sociali con un fatturato inferiore a 50 milioni annui e massimo 250 ULA.

Tipologie di finanziamento

CAPITALE DI RISCHIO



In veste di **socio finanziatore/sovventore**, CFI sottoscrive una **partecipazione**:

- temporanea (non oltre **10 anni**): rimborso di una quota pari ad almeno 25% entro il 5° anno, il restante nel quinquennio successivo;
- di minoranza: valore massimo pari al capitale sociale dell'impresa o nel limite del doppio, in caso di riserve e prestito sociale capienti.

Viene richiesta una capitalizzazione minima da parte di ciascun socio:

- Cooperative lavoro: 4.000 euro di cui 50% versato
- Cooperative sociali: 1.000 euro di cui 50% versato

CAPITALE DI DEBITO



- Finanziamenti per investimenti fissi
- Prestito partecipativo
- Prestito subordinato
- Strumenti finanziari ex art. 2526 c.c.
- **Finanziamenti agevolati D.M. 4.01.2021** (già D.M. 4.12.2014)

*CFI svolge un'azione di monitoraggio proattivo durante tutta la durata della partecipazione, mirata ad accompagnare la cooperativa nel proprio percorso di crescita, mettendo a disposizione delle imprese, oltre ai **finanziamenti**, un team con professionalità ed esperienze nella **pianificazione finanziaria** e nel **controllo di gestione**.*

Nuova Marcora: D.M. 4.01.2021 (già D.M. 4.12.2014)

Normativa, finalità e dotazione del fondo

Dal 2015 CFI gestisce per conto del MISE una misura di incentivo, sotto forma di finanziamento agevolato, istituita con **D.M. del 4/12/2014 (Nuova Marcora)**.

Nel 2021 il MiSE ha approvato una revisione organica della Misura potenziando ulteriormente gli strumenti della «nuova Marcora» ed ampliandone la platea dei destinatari; ne ha garantito il rifinanziamento con ulteriori 45 milioni euro.

Lo strumento è regolato da:

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2021;**
- Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese del 31 marzo 2021.**

La misura di incentivo è strutturata come strumento complementare agli interventi previsti dalla Legge MARCORA (Legge n. 49 del 27/2/1985 e s.m.i.) e dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4.04.2001

Per tale motivo:

- a) la gestione dello strumento è affidata a CFI quale unico investitore istituzionale costituito ai sensi della legge 49/1985 e s.m.i.;**
- b) la concessione del finanziamento è subordinata all'assunzione da parte di CFI di una partecipazione ex L. 49/1985 e s.m.i. al capitale sociale della cooperativa richiedente, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri, sia di indebitamento a medio lungo termine;**
- c) l'importo massimo concedibile è pari a 5 volte la partecipazione acquisita.**

La concessione del finanziamento agevolato è subordinata all'assunzione da parte di CFI di una partecipazione di minoranza ai sensi della L. 49/1985 e s.m.i., la cui entità funge anche da parametro base per la determinazione dell'importo massimo concedibile a titolo di finanziamento agevolato.

Nel caso in cui la cooperativa richiedente il finanziamento agevolato non sia destinataria di una partecipazione al capitale sociale da parte di CFI ai sensi della L. 49/1985, **deve contestualmente presentare domanda a valere sull'intervento partecipativo.**

Nuova Marcora: D.M. 4.01.2021

D.M. 4/12/2014 e D.M. 04/01/2021 - confronto

D.M. 04/12/2014

Destinatari

Cooperative di produzione e lavoro e sociali, rientranti nei limiti dimensionali delle PMI, operanti in tutti i settori produttivi **ad eccezione di pesca ed agricoltura**, partecipate ai sensi della L. 49/85

Iniziativa finanziabili

Sull'intero territorio nazionale:

- **la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi,**
- **di società cooperative sociali**
- **di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata**

Solo nel mezzogiorno: anche **sviluppo o ristrutturazione** di società cooperative esistenti.

Condizioni di intervento

- **Durata:** 10 anni, di cui massimo **due anni di preammortamento**
- **Tasso interesse:** pari al 20% del tasso di riferimento, **minimo 0,80 per cento** – Commissione istruttoria: **2 per cento**
- **Garanzia:** privilegio generale, **ipoteca** in caso di acquisto di immobili
- **Massimale:** **1 milione** euro, entro il **limite di 4 volte la partecipazione sottoscritta** dalle società finanziarie Marcora
- **Finalità:** **investimenti non avviati (in esenzione)** e/o finanziamento del capitale circolante, anche **ristrutturazione finanziaria (de minimis)**

D.M. 04/01/2021

Destinatari

Cooperative di produzione e lavoro e sociali, rientranti nei limiti dimensionali delle PMI, **operanti in tutti i settori produttivi**, partecipate ai sensi della L. 49/85

Iniziativa finanziabili

Sull'intero territorio nazionale sia **nuove imprese cooperative (start up)** che cooperative già esistenti (**consolidamento e sviluppo**)

Condizioni di intervento

- **Durata:** 10 anni di cui massimo **tre anni di preammortamento**
- **Tasso interesse:** **zero** per cento
- **Garanzie:** privilegio generale
- **Massimale:** **2 milioni** euro, entro il **limite di 5 volte la partecipazione sottoscritta** dalle società finanziarie Marcora
- **Finalità:** **investimenti non avviati (in esenzione)/investimenti avviati** da non oltre 6 mesi/finanziamento del **capitale circolante (de minimis)**

Nuova Marcora: D.M. 4.01.2021

Caratteristiche del finanziamento agevolato

I finanziamenti concessi sono erogati ai destinatari sotto forma di finanziamenti a medio-lungo termine, con le seguenti caratteristiche:

- a) **IMPORTO:** non superiore a **5** volte il valore della partecipazione detenuta da CFI ai sensi della L. 49/1985, nel limite complessivo di € **2.000.000,00**;
- b) **DURATA:** da determinarsi in base alle caratteristiche del piano di investimento presentato, non inferiore a **3** anni, massima di **10** anni di cui massimo **3** anni di preammortamento;
- c) **PERIODICITA' del RIMBORSO:** semestrale, con rate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- d) **TASSO DI INTERESSE:** zero per cento;
- e) **COMMISSIONE ISTRUTTORIA:** non prevista.
- f) **GARANZIE:** privilegio generale ex lege – non previste garanzie specifiche.

Legge Marcora e D.M. 04/01/2021: importo massimo concedibile

Per determinare la misura massima del finanziamento agevolato concedibile, occorre prima verificare quale sia l'importo massimo dell'intervento partecipativo cui la cooperativa può accedere, in base a quanto indicato dall'art. 4, co. 6, del D.M. 4/4/2001.

L. 49/85 – Intervento partecipativo



VALORE MASSIMO: pari al valore del patrimonio netto + prestito sociale (come da ultimo bilancio depositato), nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci della cooperativa.

esempio 1

	€/000
- Capitale sociale versato	100
- Riserve	50
- Utili (perdite) portate a nuovo	-20
- Utili (perdite) di esercizio	50
<i>totale patrimonio netto</i>	<i>180</i>
- Prestiti sociali	30
<i>Totale capitale di rischio</i>	<i>210</i>
Massimale partecipazione L. 49/85	200

esempio 2

	€/000
- Capitale sociale versato	100
- Riserve	0
- Utili (perdite) portate a nuovo	0
- Utili (perdite) di esercizio	0
<i>totale patrimonio netto</i>	<i>100</i>
- Prestiti sociali	0
<i>Totale capitale di rischio</i>	<i>100</i>
Massimale partecipazione L. 49/85	100

DM 4/01/2021 – finanziamento agevolato



VALORE MASSIMO: pari a CINQUE VOLTE la partecipazione acquisita ai sensi della L. 49/85

esempio 1

	€/000
Partecipazione acquisibile ex L. 49/85	200
Massimale finanziamento D.M. 04/01/2021	1.000

esempio 2

	€/000
Partecipazione acquisibile ex L. 49/85	100
Massimale finanziamento D.M. 04/01/2021	500

Possono beneficiare del finanziamento agevolato le **società cooperative partecipate da CFI** ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., **ovvero** che abbiano presentato domanda di partecipazione alla data di presentazione della domanda per il finanziamento agevolato.

Le società richiedenti devono:

- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere, nel caso di *cooperative* non residenti nel territorio italiano, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o filiale in Italia, dovendo essere gli investimenti previsti realizzati nel territorio nazionale.

Non possono essere, inoltre, ammesse le società cooperative:

- a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- b) destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal *Ministero dello Sviluppo Economico* e non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
- c) qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi del *Regolamento di esenzione – Reg (UE) 651/2014*;
- d) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del D. Lgs 231/2001 e s.m.i.;
- e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 CPP, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Nuova Marcora: D.M. 4.01.2021

Tipologie di iniziative finanziabili e spese ammissibili

A - in regime di ESENZIONE

L'agevolazione viene concessa alle condizioni e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'art. 17 del Regolamento di esenzione ¹⁾, a fronte: **della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato** ²⁾. I programmi di investimento devono essere conclusi nel termine di **36 mesi** dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salva la possibilità di proroga autorizzata.

Sono in ogni caso ritenute **non ammissibili** le spese:

- a) riferite a investimenti di **mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature**, effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», **relative a macchinari, impianti e attrezzature usati**, relative a imposte e tasse, nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- b) di funzionamento, notarili e relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
- c) per beni relativi all'attività di rappresentanza;
- d) relative all' **acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'attività di impresa** di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all'attività d'impresa;
- e) relative all'acquisto di immobili che hanno beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
- f) relative a commesse interne e ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.

¹⁾ o, nel caso di settori esclusi dall'applicazione del Reg UE 651/2014, ai sensi e nei limiti previsti dall' art. 14 (investimenti connessi all'attività di *produzione agricola primaria*) o dall'art. 17 (investimenti relativi alla *trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli*) del *Regolamento esenzione agricoltura* ovvero dal *Regolamento de minimis pesca*.

²⁾ per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Nuova Marcora: D.M. 4.01.2021
Tipologie di iniziative finanziabili e spese ammissibili
B - in regime DE MINIMIS

L'agevolazione viene concessa In regime DE MINIMIS¹⁾, a fronte di esigenze di liquidità, direttamente finalizzate all'attività di impresa:

- ❑ connesse alla realizzazione di **investimenti avviati da non più di sei mesi** dalla data di **presentazione della richiesta** di agevolazione, **ovvero**
- ❑ connesse ad **esigenze di finanziamento del capitale circolante**, commisurate su un arco temporale di **12 mesi**.

I programmi di investimenti devono essere realizzati entro **36 mesi** dalla stipula del contratto di finanziamento.

In caso di finanziamento del capitale circolante, le **esigenze di liquidità** sono commisurate alle seguenti voci di spesa, **inerenti lo svolgimento dell'attività d'impresa**:

- a) materie prime e sussidiarie, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione;
- b) servizi e beni necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa;
- c) godimento di beni di terzi;
- d) costi per il personale.

¹⁾ ai sensi e nei limiti dei regolamenti *de minimis* applicabili in funzione dell'attività di impresa specifica esercitata.

Nuova Marcora: D.M. 4.01.2021

Modalità di presentazione della domanda

La Domanda, corredata del Piano di Attività e della relativa documentazione indicata, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del richiedente, ovvero da soggetto munito di procura, e deve essere trasmessa, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo cfi@pec.it

La Domanda ed il Piano di attività devono essere redatti sulla base della modulistica approvata.

Ulteriore documentazione suppletiva potrà essere richiesta dal Soggetto Gestore nel corso dell'iter istruttorio.

Nel caso in cui la cooperativa richiedente il finanziamento agevolato non sia destinataria di una partecipazione al capitale sociale da parte di CFI ai sensi della L. 49/85, deve contestualmente presentata domanda a valere sull'intervento partecipativo.

Modulistica e normativa di riferimento relative ad entrambe le tipologie di intervento sono reperibili, anche in formato editabile, sul sito web del Soggetto gestore: www.cfi.it

CFI è a disposizione delle imprese richiedenti per fornire assistenza nella strutturazione del piano industriale e nella predisposizione della documentazione pedepedica alla presentazione delle domande.

Nuova Marcora: D.M. 4.01.2021

Procedura e criteri di valutazione

- Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica approvata e reperibile sul sito del Gestore secondo le modalità indicate dal Decreto, pena l'inammissibilità.
- Le domande vengono istruite, secondo l'ordine cronologico di arrivo, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda formalmente completa di tutti i suoi allegati. Tale termine può essere sospeso per 30 giorni, in caso di approfondimenti istruttori.
- Il Decreto fissa i criteri sulla base dei quali viene svolta la valutazione della Domanda:
 - a) sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei **requisiti**, soggettivi e oggettivi, previsti dal Decreto;
 - b) conformità degli **obiettivi del finanziamento alle finalità** previste;
 - c) **validità tecnica, economica e finanziaria** dell'iniziativa e **adeguato merito creditizio** della società cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle capacità di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere.
- Nell'ambito dell'attività di valutazione, il Gestore verifica la **sostenibilità dell'iniziativa** proposta determinando, sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per investimenti, nonché sulla base dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, il costo del programma ammissibile nonché la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma.
- Per gli interventi a sostegno della liquidità, le società finanziarie verificano l'effettivo **fabbisogno finanziario** connesso alla realizzazione dell'iniziativa sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per esigenze di liquidità.

La delibera di finanziamento e l'erogazione sono sempre condizionate al positivo esito delle verifiche previste dal *Codice antimafia*, dal *Regolamento Registro Nazionale Aiuti*, dall'accertamento della **regolarità contributiva e fiscale**.

Nel caso in cui la cooperativa non sia già partecipata ai sensi della L. 49/85, la concessione del finanziamento è sempre subordinata alla definizione dell'iter partecipativo.

Nuova Marcora: D.M. 4.01.2021

Modalità di concessione ed erogazione

Il Consiglio di Amministrazione di CFI delibera su ciascuna domanda istruita; in caso di esito positivo, CFI comunica alla Beneficiaria la delibera di concessione del finanziamento.

Di seguito una **sintesi** degli step previsti per la concessione ed erogazione degli interventi:

1. Comunicazione delle disponibilità delle risorse da parte del MISE;
2. Verifica permanenza requisiti/condizioni specifiche previste dalla delibera; iscrizione dell'agevolazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;
3. Stipula del contratto di finanziamento entro 180 gg dalla comunicazione della disponibilità delle risorse;
4. Erogazione:
 - a) in caso di agevolazione concessa in regime de minimis: in un'**unica soluzione**
 - b) In caso di agevolazione concessa in regime di esenzione: a **S.A.L.**, il cui numero, tempi e consistenza minima fissati dal contratto di finanziamento. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. L'ultimo SAL viene erogato previo sopralluogo volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma.

Ciascuna erogazione viene effettuata a seguito della verifica della documentazione prodotta, nonché al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, all'accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa e all'esperimento delle verifiche previste dall'art. 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- ❑ Legge 27 febbraio 1985 n. 49 (*Legge Marcora*) e *s.m.i.*
- ❑ Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4.4.2001 e *s.m.i.*
- ❑ Decreto Ministro dello sviluppo economico del 4.01.2021 (*Nuova Marcora*)
- ❑ Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 31.03.2021

>>> I documenti integrali sono reperibili sul sito www.cfi.it <<<



CFI

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA

Via G. Amendola 5 - 00185 Roma

tel. +39.06.444.02.84

fax. +39.06.445.17.66

www.cfi.it

info@cfi.it